

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico

**Via Giulini n. 15
22100 COMO**

Determinazione del Dirigente relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 77/2020 DEL 9.06.2020

OGGETTO: Aggiudicazione, in pendenza delle verifiche di legge, del servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro per 4 mesi fino al 31 ottobre 2020 ed avvio dell'esecuzione del servizio ex art. 32 commi 13 e 8 del Dlgs. n. 50/2016

CIG. N. Z512CF801A

Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi Urbani s.r.l. (poi denominata CSU),

considerato

che le disposizioni emanate sia a livello nazionale che regionale al fine di prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e consentire nella c.d. fase 2 la ripresa delle attività produttive e lavorative in genere prevedono, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, un'adeguata sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;

che CSU, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui sopra, in data 30.04.2020 ha adottato un Protocollo specifico Covid-19 contenente misure di contenimento del contagio da Covid-19, Protocollo che prevede al punto 3.6 la pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro;

che al fine di provvedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro è emersa la necessità di acquisire ed affidare appunto tale servizio per 4 mesi fino al 31 ottobre 2020;

che a seguito di ricerca di mercato, CSU ha esperito su SINTEL la procedura n. 124555365 per procedere all'affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 del servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro per 4 mesi fino al 31 ottobre 2020, servizio come dettagliatamente descritto nella richiesta di preventivo in SINTEL e nel Listino Interventi di Sanificazione allegato alla richiesta di preventivo, servizio da aggiudicare sulla base dello sconto in percentuale da applicare ai prezzi indicati nel Listino Interventi di Sanificazione di cui sopra;

che nella procedura in SINTEL di cui sopra CSU ha invitato a presentare un'offerta l'operatore economico JOY s.r.l., C.F. 03791770138, con sede in COMO, via Bianchi Giovini n. 3;

che l'offerta presentata da JOY s.r.l. risulta idonea e congrua;

che CSU ha tempestivamente avviato le verifiche di legge al fine di accertare il possesso da parte di JOY s.r.l. dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016;

che allo stato attuale, considerata la situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 e la conseguente compressione dell'attività di molti uffici pubblici, ivi compreso l'Ufficio del Casellario Giudiziale del Tribunale di Como, le verifiche di legge non si sono ancora concluse, dal momento che CSU è tuttora in attesa di ricevere il certificato del Casellario Giudiziale dell'amministratore unico di JOY s.r.l.;

che nella fase 2 e nella progressiva ripresa dell'attività lavorativa di CSU è necessario garantire con urgenza il servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro;

che CSU ha comunque acquisito il certificato di regolarità fiscale dell'operatore economico JOY s.r.l., il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n 18501396 avente scadenza in data 5.02.2020, ma con validità per disposizione INAIL sino al 15.06.2020 ed esito regolare;

che CSU intende procedere all'aggiudicazione, in pendenza delle verifiche di legge, del servizio in oggetto;

Tutto ciò considerato, CSU

DETERMINA

di aggiudicare, in pendenza delle verifiche di legge, a JOY s.r.l., C.F. 03791770138, con sede in COMO, via Bianchi Giovini n. 3, il servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro per 4 mesi fino al 31 ottobre 2020, servizio come dettagliatamente descritto nella richiesta di preventivo in SINTEL e nel Listino Interventi di Sanificazione allegato alla richiesta di preventivo **per lo sconto offerto del 20%** da applicare sui prezzi indicati nel Listino Interventi di Sanificazione, allegato alla richiesta di preventivo in SINTEL;

di disporre, ex art. 32 commi 13 e 8 del Dlgs. n. 50/2016, l'avvio dell'esecuzione del servizio di cui sopra in quanto dalla mancata immediata esecuzione del servizio deriverebbe un grave pregiudizio alle esigenze di sanificazione degli ambienti di lavoro che con il procedimento di gara ed in questo momento delicato di fase 2 CSU ha inteso soddisfare;

Di dare atto di non richiedere, ai sensi dell'art. 103 c. 11 primo capoverso del Dlgs. n. 50/2016, **la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Dlgs. n. 50/2016** trattandosi di un appalto di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e **a fronte del miglioramento del prezzo di aggiudicazione derivante da un ulteriore ribasso del 2% per un ribasso complessivo pari al 22% da applicare sui prezzi indicati nel Listino Interventi di Sanificazione,** allegato alla richiesta di preventivo in SINTEL;

di riservarsi di adottare i necessari provvedimenti, in caso di accertamento del difetto del possesso in capo a JOY s.r.l. dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs. n. 50/2016;

che le fatture relative al servizio di cui sopra verranno liquidate mediante visto dirigenziale;

che JOY s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

che JOY s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA si conviene l'immediata risoluzione del contratto stipulato con JOY s.r.l. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

che, come previsto dalle Linee Guida n. 4 emesse dall'ANAC (con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.) in attuazione dell'art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto stipulato con l'aggiudicatario verrà risolto e verrà corrisposto all'aggiudicatario medesimo il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'aggiudicatario dovrà versare alla stazione appaltante una penale pari al 10% del valore del contratto;

che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Rag. Marco Benzoni.

IL DIRIGENTE
Rag. Marco Benzoni